

N.19/2019

**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**Oggetto: ISTANZA N. 001 DEL 28/11/2020 (Descrizione: Ist. p. determinazione su osservaz. rigetto dom. tard.)**

Il G.D.,

letta la nota del liquidatore e le osservazioni dei creditori esclusi;

osserva

1.- E Spa, quale mandataria con rappresentanza di I Spa, e C Spa, nella veste di procuratrice del B Spa, pur inseriti nell'elenco dei creditori predisposto dal liquidatore e pur avendo ricevuto a suo tempo la comunicazione prevista dall'art.14 sexies L.n.3/2012 (fatto pacifico e non contestato), non hanno presentato domanda di partecipazione alla liquidazione nel termine assegnato dal liquidatore, salvo poi presentarla successivamente nel corso della procedura *de qua*.

Il liquidatore ha ritenuto le domande inammissibili.

I creditori hanno presentato osservazioni nei successivi quindici giorni.

Il liquidatore, ritenendo non accoglibili le osservazioni, ha rimesso gli atti al giudice che lo ha nominato per la definitiva decisione in ordine alle domande "tardive".

2.- Il provvedimento del liquidatore va confermato e i creditori "tardivi" non vanno ammessi al passivo.

3.- Le osservazioni ripropongono il tema dell'ammissibilità di domande tardive nella procedura di liquidazione del patrimonio, sull'assunto che il termine di cui all'art.14 sexies L.3/2012 non avrebbe natura (processuale) perentoria.

Secondo gli osservanti, ancorché non previsto espressamente, l'unico termine preclusivo alla presentazione di domande tardive sarebbe da indivi-



duare nel momento finale della ripartizione dell'attivo ricavato dalla liquidazione: soltanto la ripartizione finale precluderebbe infatti la possibilità di presentare domande di partecipazione alla liquidazione.

La prospettiva degli osservanti è viziata da un'evidente petizione di principio, che porta ad un'inversione logica della soluzione del problema: spetta a chi sostiene che il sistema ammetta la possibilità di domande tardive, in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso, dimostrare l'assunto; ovvero, dimostrare l'esistenza di una lacuna normativa da colmare mediante *analogia legis* o *analogia iuris*.

Gli osservanti né si fanno carico di dimostrare l'esistenza della lacuna, né indicano quali norme di questa o quella legge dovrebbero trovare applicazione in via analogica.

Il confronto con la legge fallimentare, pure proposto ad altri fini dagli osservanti, è tranchant: la disciplina della legge fallimentare contempla espressamente una verifica delle domande tempestive, la possibilità di presentare domande tardive, la possibilità infine di presentare, a certe condizioni, domande c.d. ultratardive; la verifica è svolta dinanzi al giudice delegato e il curatore, che pure forma lo stato passivo, è una parte chiamata a proporre, nell'interesse della massa, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio. La disciplina è nota e non è necessario darne conto partitamente in questa sede.

La L.3/2012 non prevede invece tale meccanismo, ma in un'ottica di estrema semplificazione stabilisce che, aperta la procedura, il liquidatore verifica l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali sul patrimonio del debitore e comunica ai predetti: a) che possono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione con le forme previste dagli artt.14 sexies e septies L.3/2012; b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo.

Ricevute le domande di partecipazione, che devono avere il contenuto dell'art.14 septies L.3/2012, il liquidatore predispose lo stato passivo, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni.

Quando sono proposte osservazioni, se il liquidatore le condivide riforma lo stato passivo e lo ritrasmette a tutti i creditori, i quali possono presentare osservazioni sullo stato passivo modificato; se invece il liquidatore non le condivide, trasmette gli atti al giudice che lo ha nominato che provvede alla formazione definitiva dello stato passivo, con provvedimento reclamabile al tribunale (v. art.14 octies L.3/2012).

Sono evidenti nell'impostazione della L.3/2012 l'estrema semplificazione della procedura di verifica e, anche e soprattutto, l'ampia discrezionalità del liquidatore, chiamato a fissare liberamente la data entro la quale pre-



sentare le domande di partecipazione alla liquidazione, a formare lo stato passivo, a condividere o meno le eventuali osservazioni, e soltanto in caso di mancata condivisione, a trasmettere gli atti al giudice delegato alla procedura che ha un ruolo del tutto marginale.

E' chiaro, allora, che se sussistesse una lacuna (cosa che non è), certo non la si potrebbe colmare (almeno in relazione all'aspetto in esame) con la legge fallimentare.

Va considerato poi che nessuno dei termini previsti dagli artt.14 sexies e octies è definito perentorio o preclusivo, ma ciò è insito nel sistema delineato dalla L.3/2012.

Se un creditore potesse sempre liberamente presentare domanda di partecipazione alla liquidazione, non avrebbe senso tutta la costruzione degli artt.14 sexies, septies e octies: non avrebbe senso fissare un termine per le domande, prevedere un termine per le osservazioni, una successiva remissione degli atti al giudice delegato alla procedura (in caso di mancata condivisione delle osservazioni da parte del liquidatore) e un termine per il reclamo sul provvedimento del giudice delegato.

Deve ritenersi allora che l'accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio è stato strutturato secondo una procedura propria e autonoma, che non prevede e non ammette le domande tardive e riserva la formazione dello stato passivo al liquidatore nel rispetto della tempistica da questi prescelta. Nessuna lacuna è pertanto presente nel sistema da colmare con il ricorso alla *analogia legis* o *analogia iuris*.

Infine, come segnalato anche dal liquidatore, potranno trovare applicazione, quali clausole di chiusura, i principi generali immanenti al sistema del processo civile e anche a quello del procedimento amministrativo: se il creditore non ha ricevuto la comunicazione ex art.14 sexies, potrà presentare domanda anche oltre il termine fissato dal liquidatore; analogamente potrà fare quando, pur avendo ricevuto la comunicazione, non ha potuto presentare la domanda di partecipazione per fatto a lui non imputabile (forza maggiore, caso fortuito).

P.Q.M.

conferma il provvedimento adottato dal liquidatore.

Lucca, 03/12/2020.

Il Giudice delegato  
Carmine Capozzi





A differenza che nella procedura fallimentare, in quella *de qua* le domande tardive non sono infatti previste.

Né, in contrario, ha pregio l'argomento per il quale il termine di cui sopra non è previsto come perentorio.

Pur ammesso, infatti, che tale termine sia ordinatorio, questo implica unicamente, in base ai principi generali, che esso possa essere prorogato – oltretutto, si noti, prima della sua scadenza – non già che esso possa essere *tout court* ignorato. L'essere un termine ordinatorio non significa, cioè, che esso non esista e che la sua scadenza sia irrilevante. Al contrario, il mancato rispetto di un termine ordinatorio produce le medesime conseguenze del mancato rispetto di uno perentorio, vale a dire la perdita del potere in questione, nella fattispecie quello di partecipare alla liquidazione.

Del resto, se così non fosse, termine ordinatorio sarebbe sinonimo di termine inutile, il che è semplicemente privo di senso.

Come giustamente rilevato dal Giudice della procedura, la scadenza del termine in questione può dunque essere superata soltanto in due casi: laddove il creditore non abbia ricevuto la comunicazione *ex art. 14 sexies l. cit.*; laddove, pur ricevuta la comunicazione, sussistano i presupposti della rimessione in termini.

Il reclamo va conseguentemente respinto.

Le spese, dato che sul problema sussistono orientamenti contrastanti, sono da compensare.

**P. Q. M.**

Il Tribunale

respinge il reclamo;

compensa le spese.

Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del **22.1.21**

Il Presidente, dott. Giulio Giuntoli



TRIBUNALE DI LUCCA  
Depositato in Cancelleria  
Lucca, il 22 GEN. 2021  
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUD.  
Mauro Marini